



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI E NON
ECONOMICI, NONCHÈ PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE
DEL COMUNE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2025

INDICE

TITOLO I–DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Tipologie di Benefici

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Art. 5 – Limitazioni

Art. 6 – Tipologie per settori di intervento

TITOLO II–CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art.7 – Modalità di riconoscimento dei benefici

Art. 8 – Bando pubblico

Art. 9 – Benefici su istanza di parte

Art. 10 – Stipula di convenzioni

Art. 11 – Patrocinio

Art. 12 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze

Art. 13 – Criteri di scelta dell'attività e delle iniziative da sostenere

Art. 14 – Istruttoria delle istanze

Art. 15 – Modalità per la concessione e l'erogazione dei benefici

Art. 16 – Rendicontazione

Art.17 – Revoca della concessione del beneficio

Art. 18 – Rapporti e responsabilità - Esclusioni

Art. 19 – Divieti ed obblighi

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 20 – Abrogazione di norme, rinvio, entrata in vigore

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di AULLA di contributi economici, vantaggi economici e non economici in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1 costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune di AULLA.
3. Le disposizioni del presente regolamento attuano il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost., regolamentando gli interventi, come specificati all'art. 2, finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione e per la realizzazione di funzioni istituzionali.
4. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i benefici previsti da norme di legge, da specifiche convenzioni o da specifici regolamenti comunali.

Art. 2 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Aulla, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative locali mediante erogazioni di contributi economici, vantaggi economici e non economici nonché la concessione del patrocinio.
2. La concessione di contributi economici, vantaggi economici e non economici nonché la concessione del patrocinio da parte del Comune, ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità, trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed a promuoverne lo sviluppo.
3. Il Comune di Aulla, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a. attività sportive;
 - b. attività educative;
 - c. attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - d. attività diverse di impegno civile;
 - e. attività di promozione del tessuto economico dei servizi turistici e dei prodotti locali;
 - f. attività di protezione civile;
 - g. attività a tutela dell'ambiente, di incentivazione della biodiversità e dell'agricoltura biologica;
 - h. iniziative di promozione delle pari opportunità di genere;
 - i. attività di promozione della comunità locale;
 - j. attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
4. I provvedimenti di concessione di contributi economici, vantaggi economici e non economici nonché la concessione del patrocinio da parte del Comune, di cui al presente regolamento, comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di AULLA ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità del Comune stesso.

Sono fatti salvi i casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi similari, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3 – Tipologie di benefici

1. Le tipologie di benefici possono essere classificate nel seguente modo:

Contributi economici: interventi con i quali il Comune eroga ad un beneficiario, occasionalmente, benefici economici connessi ad iniziative previste dal presente regolamento;

Vantaggi economici e non economici: interventi con cui il Comune concede la fruizione di un bene di civica proprietà, di un proprio servizio, assume gli oneri di un determinato servizio ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso. Sono compresi in tale definizione tutte le forme di partecipazione, indipendentemente dall'erogazione di somme di denaro.

Patrocinio: in luogo o in aggiunta ai benefici economici di cui al presente articolo, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione può concedere il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali ed economiche.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. La concessione dei benefici previsti dall'art. 3 del presente regolamento può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti senza scopo di lucro.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente regolamento, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 1:
 - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
 - b) comitati, fondazioni, associazioni ed istituzioni,
 - c) persone fisiche e persone giuridiche.
3. Non possono beneficiare di contributi o benefici ai sensi del presente Regolamento i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, può essere disposta a favore di enti pubblici e privati e associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune.

Art. 5 - Limitazioni

Ai sensi di legge, l'erogazione dei benefici di cui all'art. 3, per il sostegno di iniziative di soggetti terzi è ammissibile se la stessa ricade nelle competenze dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. e deve rappresentare una modalità alternativa di realizzazione del fine pubblico.

Art.6 – Tipologie per settori di intervento

1. Attività sportive

I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità. La concessione dei benefici è accordata a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o privati, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive e che, in genere, curino la pratica di attività fisico- motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro;

2. Attività educative

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato educativo, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

- a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
- b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

3. Attività culturali, di spettacolo, dell'identità storica, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale e dell'identità storica.

4. Attività diverse di impegno civile

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, per attività o iniziative: di impegno civile; di promozione e tutela dei diritti; di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico.

5. Attività di promozione del tessuto economico, dei servizi turistici e dei prodotti locali

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere, in occasione di fiere, sagre, mercati ed esposizioni, il territorio, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;
- b) valorizzare il tessuto economico e produttivo della comunità;
- c) incentivare e far conoscere i prodotti e le peculiarità locali;

6. Attività di protezione civile

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di volontariato di protezione civile, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione;
- b) organizzazione o partecipazione ad esercitazioni di livello comunale, provinciale, regionale o nazionale con eventuale acquisizione di mezzi e materiali e/o relativi rimborsi spese;
- c) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;
- d) spese di gestione delle organizzazioni e associazioni di volontariato.

7. Tutela dell'ambiente, incentivazione della biodiversità e dell'agricoltura biologica

I benefici di cui al presente articolo, relativi al sostegno di attività a tutela dell'ambiente possono essere disposti a favore di associazioni ed organizzazioni di volontariato, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a. acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature e dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività

di tutela dell'ambiente che rientrano tra gli scopi dell'associazione e/o organizzazione di volontariato beneficiaria delle provvidenze;

- b. corsi di formazione rivolti agli associati e/o volontari, ivi compresa la produzione e/o acquisizione di materiali e mezzi per lo svolgimento di detti corsi;
- c. partecipazione a progetti finalizzati all'informazione nei confronti della cittadinanza sui temi della tutela ambientale;
- d. eliminazione permanente dell'amianto;
- e. raccolta differenziata e limitazione della produzione dei rifiuti;
- f. partecipazione a progetti finalizzati all'esecuzione d'interventi specifici e mirati, in relazione a situazioni circoscritte di degrado ambientale,
- g. incentivazione della biodiversità, anche attraverso il monitoraggio scientifico;
- h. incentivazione dell'agricoltura biologica;
- i. incentivazione alla coltivazione e allevamento di razze e coltivazioni tradizionali e/o di valore storico – culturale – nutrizionale superiore;
- j. attività di conoscenza, conservazione e/o gestione sostenibile di habitat e specie di flora e fauna selvatiche.
- k. acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione, alimenti;
- l. realizzazione e/o partecipazione a progetti intesi a ricercare modalità di contenimento di popolazioni animali critiche per mezzo di nuove metodologie rispettose del benessere animale;
- m. realizzazione e/o gestione di centri di recupero per animali trovati e/o sequestrati sul territorio comunale ed in situazione critica;
- n. organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, nonché di iniziative d'informazione/divulgazione al pubblico, con acquisizione del relativo materiale e mezzi, compresa la redazione e stampa di eventuali dispense e/o atti.

8. Promozione delle Pari Opportunità di genere

I benefici di cui al presente articolo riguardano le iniziative culturali e sociali tese a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle pari opportunità nonché dell'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze e contro ogni tipo di emarginazione.

Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti a favore di enti, associazioni e soggetti privati che realizzino iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di pari opportunità e dell'affermazione dei diritti individuali.

9. Promozione della comunità locale

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere la conoscenza della comunità, delle sue attrattive turistiche, ambientali, storico architettoniche, artistiche, culturali ed enogastronomiche;
- b) promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali, produttive, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;
- c) promuovere e organizzare eventi, presentazioni, conferenze stampa, work-shop ed altre iniziative volte a comunicare la nuova immagine della comunità.

10. Promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere:

- d) la mobilità elettrica e a basso impatto ambientale;
- e) la ciclopedonalizzazione del territorio e l'incentivo dell'uso delle biciclette;
- f) efficientamento energetico degli edifici e degli impianti;
- g) riduzione dell'inquinamento e dei consumi.

TITOLO II - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 7 – Modalità di riconoscimento dei benefici

1. La concessione di benefici da parte del Comune di AULLA a soggetti pubblici o privati può attivarsi tramite:
 - a) **Bando pubblico:** previa Deliberazione di Giunta Comunale recante gli indirizzi assegnati, adeguatamente pubblicizzato, predisposto dal Responsabile del Servizio, per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza;
 - b) **Istanza di parte;**
 - c) **Stipula di convenzioni;**

Art. 8 – Bando Pubblico

1. I Responsabili dei Servizi comunali, previa Deliberazione di Giunta Comunale, verificate le disponibilità esistenti, possono promuovere bandi pubblici al fine di erogare contributi economici ai soggetti beneficiari di cui al presente regolamento.
2. Il bando dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti a cui si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Art. 9 – Benefici su istanza di parte

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento attraverso un'istanza di parte possono richiedere al Comune di AULLA l'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art.10– Stipula di convenzioni

1. Il Comune può sottoscrivere convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs 117/2017 con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - la proposta rientri negli scopi e nelle finalità dell'ente locale;
 - la proposta rientri negli scopi e nelle finalità associative dell'ente privato;
 - non sia prevista alcuna forma di corrispettivo economico ma soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - l'attività svolta contribuisca effettivamente ad una finalità di interesse generale;Lo schema di convenzione dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale
2. Il rimborso spese deve avvenire nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi imputabili direttamente all'attività oggetto della convenzione e previa documentata rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute.

Art.11–Patrocinio

1. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione Comunale non può concedere patrocinii:
 1. per iniziative di carattere politico e sindacale;
 2. per iniziative a fine di lucro;
 3. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune di AULLA ovvero in contrasto con la Legge, con lo Statuto o con il presente regolamento.
4. Qualora il soggetto richiedente il patrocinio beneficiasse, in virtù del patrocinio stesso, anche di ulteriori vantaggi economici indiretti, quali l'esenzione o la riduzione dal pagamento di tariffe o canoni comunque denominati, previsti da altre fonti regolamentari, il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà espressamente indicare il riferimento alla specifica disposizione regolamentare e l'importo del vantaggio economico indiretto.
5. Fatto salvo quanto già stabilito in altri specifici regolamenti, qualora richiesto, in relazione ad un evento o iniziativa, la Giunta Comunale può concedere, oltre al patrocinio, l'uso gratuito di strutture comunali.

Art. 12 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze.

1. L'istanza per la richiesta di beneficio deve essere presentata al Protocollo del Comune di Aulla, sottoscritta dal Legale Rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente, nonché generalità del Legale Rappresentante;
 - b) eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - c) relazione con descrizione dell'iniziativa e indicazione di luogo, data, durata, modalità di svolgimento;
 - d) planimetria da cui risulti l'ubicazione dell'evento e, nel caso di eventi su aree pubbliche, l'indicazione dei mq di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione;
 - e) nel caso di richiesta di contributo economico, dettagliato prospetto contenente i costi ed i ricavi previsti in relazione all'iniziativa oggetto della richiesta e impegno a rendicontare sull'attività svolta;
 - f) dichiarazione di eventuali altre analoghe richieste di benefici presentate ad altri enti pubblici e privati (e loro eventuale esito) per la medesima iniziativa;
 - g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune di AULLA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - h) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, ove ricorra il caso e se non già in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - i) nel caso di richiesta di contributo economico: dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
 - j) nel caso di richiesta di contributo economico: dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate con contributo;
2. Le istanze di parte relative alla concessione di uno dei benefici di cui al presente Regolamento economico devono pervenire di norma al Protocollo del Comune di Aulla, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e comunque in tempo utile da consentire agli uffici di espletare l'istruttoria ai fini del riconoscimento del beneficio.

3. Le istanze di parte relative alla concessione del patrocinio non oneroso (non comportante vantaggi economici diretti e/o indiretti) devono contenere esclusivamente gli elementi di cui alla lett. a), b) e c), 1° comma del presente articolo.
4. La mancata presentazione delle istanze entro i termini di cui sopra o l'assenza dei requisiti richiesti e previsti dal presente regolamento comportano l'archiviazione della relativa pratica.

Art.13 – Criteri di scelta della attività e delle iniziative da sostenere

1. Le istanze di concessione dei benefici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri:
 - a) rispondenza alle finalità generali perseguite dal Comune, fissate dalla Costituzione, dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento;
 - b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.
2. Nella concessione di benefici vengono, inoltre, presi in considerazione tutti o taluni degli elementi di valutazione seguenti, nell'ordine di priorità sotto indicata, ovvero nell'ordine di priorità e rilevanza dei fattori di valutazione stabiliti nell'eventuale bando:
 - a) gratuità delle prestazioni rese pur ammettendo l'eventuale pagamento, da parte dell'utenza, di un ticket a titolo di rimborso spese;
 - b) diffusione sul territorio e ritorno in termine di immagine e promozione delle peculiarità locali;
 - c) natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - d) entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo;
 - e) capacità economiche–organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
 - f) livello di autonomia finanziaria;
 - g) presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;
 - h) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
 - i) carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa.
3. Nel caso di Bando Pubblico, è fatto comunque salvo, un diverso ordine di priorità e la possibilità di inserire criteri diversi da esplicitarsi chiaramente nel bando stesso su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 14 – Istruttoria delle istanze

1. L'istruttoria delle istanze di beneficio deve essere espletata dal Servizio competente, entro 20 giorni dalla ricezione, intendendosi per Servizio quello a cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa oggetto dell'istanza stessa. Il Servizio provvede inoltre alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. In particolare, il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, procede ad acquisire i pareri dei Servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria nonché provvede a comunicare, se previsto, l'avvio del procedimento. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui ai precedenti articoli fissando un termine entro cui depositare le relative integrazioni.
2. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro i termini previsti di cui ai precedenti articoli, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
3. Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio predispone apposita proposta di Deliberazione di Giunta per l'approvazione del beneficio stesso.

Art.15 – Modalità per la concessione e l'erogazione dei benefici

1. La Giunta Comunale provvede discrezionalmente al riconoscimento del beneficio con apposita deliberazione nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle indicazioni del Responsabile del Servizio che ne ha condotto la fase istruttoria, osservando altresì i criteri di rilevanza sociale e di interesse per l'intera comunità cittadina, di affidabilità del soggetto richiedente, di validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il beneficio e di compatibilità dei contributi richiesti e tenuto conto delle risorse disponibili e stanziare nel Bilancio.
2. Successivamente all'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio provvede con proprio atto all'impegno ed alla liquidazione delle somme del beneficio economico.
3. Il contributo economico può essere erogato solo a consuntivo dell'attività svolta, previa presentazione della documentazione di cui al seguente art. 16.
4. L'importo del contributo economico non potrà comunque eccedere l'importo corrispondente alla differenza tra le spese sostenute e le entrate/introiti percepiti relativi a tale iniziativa. Qualora le entrate/introiti previsti per l'iniziativa superino i costi non sarà possibile erogare alcun contributo economico.

Art. 16 – Rendicontazione

1. Il richiedente, per ottenere la liquidazione del contributo economico, deve presentare, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesto il beneficio, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante:
 - a. relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b. dettaglio prospetto contenente i costi sostenuti e le entrate/introiti percepiti in relazione all'iniziativa oggetto dell'istanza. Nel caso in cui il richiedente non abbia percepito alcun tipo di entrate/introiti (oltre al contributo economico) deve darne esplicita dichiarazione in tal senso;
 - c. copie delle fatture/note di debito quietanzate o altro documento idoneo, a dimostrazione di tutte le spese sostenute, intestate al beneficiario e/o copia del bilancio consuntivo dell'attività;
 - d. dichiarazione comprovante che le fatture/note spese che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o benefici ad altri enti pubblici o privati, se non quelli già indicati e dichiarati nel prospetto;
 - e. dichiarazione del beneficiario attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e attestante il corretto adempimento/assolvimento degli eventuali oneri fiscali, contributivi, assicurativi e retributivi relativi all'iniziativa oggetto dell'istanza;
 - f. estremi del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento sul quale provvedere al pagamento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;
 - g. autocertificazione del beneficiario attestante la conformità all'originale della documentazione prodotta;
2. Nel caso di contributo concesso ai soggetti di cui all'Art. 10 che abbiano stipulato convenzione ad hoc, si conviene che la rendicontazione possa essere presentata in maniera riepilogativa e comprensiva di tutte le spese sostenute per le attività svolte per il Comune di Aulla, compreso l'eventuale rimborso spese erogato ai volontari suoi iscritti.

Art.17–Revoca della concessione del beneficio

1. Si procede alla revoca totale o parziale del beneficio nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma ovvero se lo svolgimento dell'attività è avvenuto in contrasto con la Legge, con lo Statuto o con il presente regolamento.
2. Parimenti comporta la revoca del beneficio la mancata o parziale presentazione della documentazione di

cui ai precedenti articoli ovvero presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, salvo casi eccezionali e/o debitamente motivati.

3. Il Comune di AULLA può procedere in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni, della documentazione presentata e di ogni altra verifica necessaria; eventuali dichiarazioni false o mendaci comporteranno l'automatica revoca del beneficio ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ente provvede alla denuncia alle Autorità competenti.
4. Con la revoca della concessione del beneficio economico si provvede anche al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 18 – Rapporti e responsabilità - Esclusioni

1. Il Comune di AULLA resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei benefici ed i terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e/o iniziative.
2. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune di AULLA il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di benefici non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
3. Sono escluse dai benefici del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter escludere dalla concessione di contributi economici, vantaggi economici e non economici, nonché la concessione del patrocinio, quei soggetti che hanno in precedenza violato con dolo le relative norme di legge o del presente regolamento.

Art. 19 – Divieti ed Obblighi

1. È fatto divieto dell'uso dello Stemma Comunale, salvo nei casi in cui sia stato concesso il patrocinio comunale o nel caso di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.
2. Il soggetto destinatario del beneficio è tenuto ad apporre lo Stemma Comunale e la dicitura "Con il contributo/patrocinio del Comune di Aulla" sui volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti le manifestazioni, i convegni, le mostre, gli spettacoli e qualsiasi attività sovvenzionata dalla Civica Amministrazione.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 20 - Abrogazione di norme, rinvio, entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Restano valide le ulteriori altre forme di benefici disciplinate da altri specifici regolamenti.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.
5. Il Regolamento deve essere divulgato con idonee ed efficaci forme di pubblicità e deve essere inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale.